

Alessandro Cherubini

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestivamente comunicazione all'interessato. Trascorso il termine di cui sopra senza che il Consiglio si sia pronunciato, la deroga si intende concessa.

4. Il diniego di autorizzazione deve essere compiutamente motivato. L'inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi è sanzionato con provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dall'Unione.

ART. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri costituisce organo di giustizia di primo grado, si compone di cinque membri, tutti muniti di idonea professionalità, di cui tre effettivi e due supplenti, che nella prima riunione eleggono nel proprio seno il Presidente, il quale dovrà essere laureato in Giurisprudenza.

2. Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte dei Soci ed esprime parere scritto sugli argomenti che il Consiglio Direttivo Nazionale gli sottopone.

Inoltre:

a) promuove "motu proprio" o su denuncia degli organi associativi e/o dei Soci, l'azione disciplinare;

b) infligge i provvedimenti disciplinari di cui *all'art. 27* e ne cura l'esecuzione;

c) si pronuncia sui ricorsi contro la validità delle assemblee nazionali;

d) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto.

3. I provvedimenti sono presi a maggioranza e le riunioni sono valide con la presenza di tre membri; i provvedimenti vanno comunicati sia all'interessato sia al Consiglio Direttivo Nazionale. Si deve, in ogni caso, garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti dovrà essere notificata all'interessato il quale, entro venti giorni dal ricevimento della contestazione stessa, potrà depositare controdeduzioni e richiedere di essere sentito personalmente.

4. È facoltà del Socio ricorrere contro i provvedimenti disciplinari alla Commissione Nazionale d'Appello nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione di primo grado.

5. Il Collegio dei Probiviri non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 18 – COMMISSIONE NAZIONALE D'APPELLO

1. La Commissione Nazionale d'Appello si compone di cinque membri, tutti muniti di idonea professionalità, di cui tre effettivi e due supplenti, che nella prima riunione eleggono nel proprio seno il Presidente, il quale dovrà essere laureato in Giurisprudenza.

2. La Commissione Nazionale d'Appello è l'organo di secondo ed ultimo grado.

Esamina i ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti disciplinari adottati, entro trenta giorni decorrenti dal deposito dell'atto di impugnazione. La Commissione procede all'intero riesame del caso, giudica su questioni di fatto e su denunciati errori o inosservanze circa il diritto, accertando quali siano le norme applicabili al caso concreto e che si siano osservate le regole di carattere procedurale disposte dallo Statuto o dal regolamento organico. Le decisioni della Commissione Nazionale d'Appello prese a maggioranza e le riunioni sono valide con la presenza di tre membri, sono definitive e non impugnabili; la Commissione non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di cinque membri, tutti muniti di idonea professionalità, di cui tre effettivi e due supplenti, il cui Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea.

Ch

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.

3. Per la validità delle riunioni dovrà essere presente un numero di componenti tali da costituire maggioranza **con possibilità che la riunione si tenga anche in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.**

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Il Collegio dei Revisori Conti:

- a) vigila sulla gestione economico-finanziaria dell'Unione ed esercita il controllo contabile;
- b) si riunisce trimestralmente per accertare la consistenza di cassa e controllare i documenti contabili;
- c) assiste con i componenti effettivi alle assemblee ordinarie e straordinarie, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato di Presidenza. A tal fine deve essere formalmente invitato dalla Segreteria Generale;
- d) riferisce semestralmente al Consiglio Direttivo Nazionale sull'andamento della gestione dell'Unione redigendo un conto di esercizio, ogni volta che il Collegio lo ritenga opportuno, sulla situazione economico-finanziaria dell'anno in corso;
- e) si pronuncia, con relazione diretta all'Assemblea Nazionale, sulle variazioni al bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell'Unione;
- f) esegue le verifiche di carattere amministrativo.

5. Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all'unanimità, può richiedere al Presidente Nazionale la convocazione di una Assemblea straordinaria, nei casi previsti dal Codice Civile, da effettuarsi entro 45 gg. dalla richiesta.

6. Il Collegio non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Nazionale.

7. Per la decadenza dei singoli componenti si fa espresso riferimento al C.C., così come per le integrazioni e per quanto non espressamente previsto.

8. Qualora sia compromessa la funzionalità dell'organo e non sia possibile procedere alle sostituzioni, dovrà essere convocata e celebrata entro 90 gg. l'Assemblea straordinaria.

ART. 20 – DELEGATI REGIONALI

1. Costituiscono il livello intermedio nella struttura organizzativa dell'U.N.V.S. e svolgono il ruolo di raccordo tra le Sezioni e gli Organi Centrali.

2. Sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta anche maggioritaria delle Sezioni della Regione.

3. Possono nominare un Comitato Regionale con compiti di supporto alla loro azione, nomina da sottoporre alla ratifica della Consulta Regionale.

4. La durata dell'incarico del Delegato Regionale è pari alla durata, anche residua, del Consiglio Direttivo Nazionale che li ha nominati.

5. I Delegati Regionali devono:

- a) coordinare le Sezioni della loro Regione mediante direttive in linea con quelle segnalate dalla Segreteria Generale in attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo nazionale e del Comitato di Presidenza;
- b) spronare ogni Sezione a svolgere intensa attività, tesa a organizzare manifestazioni sportive dedicate preferibilmente ai giovani ed a partecipare ai campionati U.N.V.S. a livello nazionale e regionale;
- c) convocare almeno due riunioni all'anno della Consulta Regionale;
- d) adoperarsi per la costituzione di nuove Sezioni nell'ambito della Regione di loro competenza avvalendosi dell'opera di una Commissione Sviluppo a tale scopo costituita su delibera della Consulta Regionale;

- e) organizzare eventi sia a carattere sportivo che culturale a livello regionale avvalendosi della collaborazione delle Sezioni;
 - f) operare d'intesa con il Vicepresidente Nazionale di Area e con i Consiglieri Nazionali di Area, dai quali ricevono supporto, direttive e personale collaborazione;
 - g) mantenere i contatti con il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale;
 - h) dirimere eventuali incomprensioni o tensioni in seno alle Sezioni di competenza;
 - i) intervenire, *quando possibile*, alle assemblee sezionali onde avere conoscenza del loro andamento e delle loro deliberazioni;
 - j) intervenire alle Assemblee costitutive delle Sezioni;
 - k) tenere i contatti con gli organi regionali del CONI, delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva al fine di attuare possibili collaborazioni per iniziative volte all'organizzazione di eventi di comune interesse;
 - l) fornire collaborazione ai Delegati Regionali di altre Regioni quando da questi richiesta;
 - m) inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Vicepresidente Nazionale di Area, ai Consiglieri di Area ed alla Segreteria Generale una relazione sulla attività svolta;
 - n) proporre al Consiglio Direttivo Nazionale le benemeritenze da assegnare a Presidenti di Sezione della sua Regione.
6. In caso venga accertato che una Sezione non sia in grado di funzionare per qualsiasi motivo, il Delegato regionale deve convocare di sua iniziativa l'assemblea della Sezione, con la procedura prevista nel Regolamento Organico dell'U.N.V.S., allo scopo di favorire il ripristino della normale funzionalità.
7. I Delegati Regionali sono coordinati dal Vicepresidente Nazionale di Area coadiuvato dai Consiglieri Nazionali di Area.
8. La Segreteria Generale informa i Delegati Regionali su eventuali provvedimenti amministrativi e disciplinari adottati nei confronti di dirigenti o Soci delle Sezioni di loro competenza.
9. Allorquando ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà nominare, nella stessa regione, più Delegati Regionali assegnando a ciascuno le provincie di competenza.
10. Un Delegato Regionale per ciascuna Area può essere invitato dal Presidente Nazionale a partecipare alle riunioni del C.D.N. per rappresentare le istanze del territorio, senza diritto di voto.
11. I delegati regionali possono essere dichiarati decaduti dall'incarico:
- a) a loro domanda;
 - b) a seguito di loro accertata inattività;
 - c) per perdita della qualità di Socio;
 - d) per avvenuto trasferimento della residenza dalla loro regione;
 - e) a seguito di mozione di sfiducia proveniente dalla maggioranza delle Sezioni della Regione di competenza.
12. La decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale comporta l'automatica decadenza dei Delegati Regionali.

ART. 21 – LA CONSULTA REGIONALE

1. La Consulta Regionale è costituita da tutti i Presidenti di Sezione della Regione.
2. Viene convocata dal Delegato Regionale, in accordo col Vicepresidente di Area, almeno due volte l'anno al fine di:
- a) coordinare l'attività delle sezioni, incrementando i rapporti tra le sezioni e i Soci delle varie sezioni;
 - b) ottenere la collaborazione delle sezioni e dei Soci nell'attività diretta a creare, nella regione, nuove sezioni e di incentivare l'adesione di nuovi Soci;
 - c) coinvolgere le sezioni nell'attuazione dei programmi deliberati dall'Assemblea Nazionale e dal C.D.N.;
 - d) sollecitare le sezioni a proporre iniziative dell'Unione di interesse regionale e/o nazionale;

e) offrire collaborazione alle sezioni della Regione per le manifestazioni promosse dalle singole sezioni.

3. Della riunione verrà redatto un verbale sintetico, con lo scopo precipuo di documentare le proposte, le iniziative e gli impegni assunti.

Il verbale, redatto dal Delegato Regionale o da un Socio incaricato dal medesimo, verrà trasmesso al Vicepresidente, ai Consiglieri Nazionali di Area e alla Segreteria Nazionale, che ne curerà la consegna al Presidente Nazionale e al Segretario Generale.

4. La Consulta Regionale indica al C.D.N. il candidato alla carica di Delegato Regionale su proposta anche maggioritaria delle Sezioni della Regione.

ART. 22 – LA SEZIONE

1. La Sezione è l'unità di base dell'Unione e raggruppa i "veterani" di una determinata zona territoriale.

Solo associandosi alla Sezione, il veterano viene iscritto come Socio dell'U.N.V.S.

2. La Sezione gode di piena autonomia sia patrimoniale che gestionale.

3. Per essere validamente costituita, la Sezione deve contare almeno venti Soci ordinari residenti nella Provincia o anche nelle Province limitrofe.

4. La costituzione della Sezione è oggetto di presa d'atto da parte del C.D.N. dell'U.N.V.S. che, con la relativa delibera, riconosce la Sezione come propria articolazione territoriale.

5. La Sezione può dotarsi di un proprio Statuto, purché compatibile al presente Statuto U.N.V.S. e rispettoso dei principi di rappresentanza democratica. In mancanza di specifico Statuto, la Sezione, con la domanda di riconoscimento diretta al C.D.N. dell'U.N.V.S., dichiara comunque di assumere come proprie le specifiche norme dello Statuto U.N.V.S., in particolare quelle dei successivi articoli 23, 24, 25, 26.

6. Sono organi della Sezione:

a. l'Assemblea Sezionale

b. il Consiglio Direttivo sezionale

c. il Presidente della Sezione

d. il Collegio Sezionale dei Revisori dei Conti.

ART. 23 – L'ASSEMBLEA SEZIONALE

1. L'assemblea sezionale è composta da tutti i Soci in regola con il tesseramento.

2. L'assemblea sezionale, che si svolge con le modalità previste per l'assemblea nazionale, può essere ordinaria o straordinaria.

3. L'assemblea ordinaria si svolge una volta all'anno, entro il primo quadrimestre, salvo quanto previsto al successivo comma 4 b); deve essere convocata dal Presidente con avviso inviato a tutti i Soci almeno 30 giorni prima della data di svolgimento e con affissione dello stesso avviso nella sede della Sezione.

4. L'assemblea ordinaria:

a) vota il conto consuntivo, il bilancio preventivo, il rapporto dell'organo di revisione, la relazione sulla gestione e lo schema di programma di attività predisposto dal Consiglio Direttivo in carica. Si pronuncia, inoltre, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

b) elegge, non oltre il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea nazionale elettiva, il Presidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo sezionale nel numero prescritto all'art. 24 – comma 1, e l'organo di revisione dei conti nel numero prescritto all'art. 26 – comma 1;

c) può nominare il Presidente Onorario;

d) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo statuto per l'Assemblea Nazionale, in quanto compatibile.

5. L'assemblea straordinaria viene convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta della metà più uno dei Soci in regola con il tesseramento. All'avviso di convocazione deve essere allegata una breve relazione illustrativa degli argomenti per cui è convocata l'assemblea

straordinaria. La relazione illustrativa deve essere predisposta da chi ha richiesto la convocazione dell'assemblea straordinaria.

6. L'assemblea sezionale straordinaria delibera sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, e delibera, previa notificazione motivata alla Segreteria Generale, anche lo scioglimento della Sezione.

7. L'avviso di convocazione, sia dell'assemblea ordinaria che di quella straordinaria, deve indicare:

- giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione
- luogo della riunione
- elenco degli argomenti sottoposti all'assemblea (Ordine del Giorno).

8. Ove non espressamente disciplinato è fatto espresso rinvio alle disposizioni che regolano l'Assemblea Nazionale in quanto compatibili.

ART. 24 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE – FUNZIONI E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto:

- a) quando gli associati non sono più di cento: dal Presidente, da un Vicepresidente e da quattro Consiglieri.
- b) quando gli associati sono più di cento e non oltre duecento: dal Presidente, da due Vicepresidenti e da cinque Consiglieri.
- c) quando gli associati sono più di duecento e non oltre trecento: dal Presidente, da due Vicepresidenti e da sei Consiglieri.
- d) quando gli associati sono più di trecento: dal Presidente, da tre Vicepresidenti e da sette Consiglieri.

2. I Vicepresidenti, di cui uno Vicario, vengono eletti dal Consiglio Direttivo Sezionale, fra i suoi componenti, nella sua prima riunione.

3. Ogni Sezione nomina al di fuori del Consiglio Direttivo un Segretario, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

4. Il Consiglio Direttivo Sezionale:

- a) si riunisce almeno quattro volte l'anno;
- b) all'inizio dell'anno approva il programma di attività e successivamente ne cura l'attuazione;
- c) attua nel rispetto delle programmatiche associative la volontà della Sezione e sottopone all'Assemblea sezionale ogni proposta che ritiene idonea a realizzare;
- d) predispone o cura che vengano compilati il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto gestionale;
- e) indice l'assemblea sezionale ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno, salvo quanto previsto all'Art. 23 – comma 4 b);
- f) indice l'assemblea sezionale straordinaria su proposta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta **della metà più uno** dei Soci in regola con il tesseramento;
- g) propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina dei Soci testimonial;
- h) determina la quota di tesseramento a favore della Sezione in aggiunta a quella da inviare all'U.N.V.S.;
- i) esercita ogni altra attribuzione prevista dal presente Statuto.

5. Per la convocazione del Consiglio Direttivo Sezionale, per la validità delle riunioni, per le modalità delle deliberazioni, per l'integrazione e la decadenza valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo Nazionale.

6. Nei casi di:

- vacanza di un Consigliere
- decadenza del Consiglio Direttivo sezionale

si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'Art. 10, comma 6 e all'Art. 11, commi 2 e 3.

ART. 25 – IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Alessandro Cherubini

1. Il Presidente della Sezione è eletto dall'assemblea sezionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente dell'Unione.
2. È a tutti gli effetti il rappresentante legale della Sezione e rappresenta l'Unione nel territorio di competenza;
3. Rappresenta la Sezione alle Assemblee Nazionali dell'U.N.V.S.. In caso di impedimento, delega nell'ordine il Vice Presidente Vicario, un altro Vice Presidente, un componente del Consiglio Direttivo, comunicandone per iscritto il nominativo alla Segreteria Generale.
4. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Sezione, non meno di quattro all'anno, e convoca l'Assemblea Sezionale come previsto all'Art. 23 – comma 3;
5. Il Presidente è l'elemento propulsore della Sezione e a tal fine:
 - a) Promuove e coordina tutte le attività gestionali, amministrative e operative della Sezione avvalendosi della collaborazione dei Consiglieri, del Segretario e di Soci opportunamente scelti per particolari compiti;
 - b) Cura l'attuazione del programma di attività approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale;
 - c) Promuove le azioni necessarie per la tempestiva riscossione delle quote associative annuali e il loro versamento alla Segreteria Generale;
 - d) Promuove un piano di sviluppo per l'acquisizione di nuovi Soci e collabora con il Delegato Regionale per la costituzione di nuove Sezioni nel territorio circostante.
 - e) Tiene i contatti con le autorità istituzionali, le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva e le associazioni sportive del proprio territorio al fine di instaurare rapporti di reciproca e fattiva collaborazione.
 - f) Attua ogni possibile iniziativa volta al reperimento dei fondi (contributi, sponsorizzazioni, finanziamenti) necessari per la realizzazione delle attività della Sezione.
6. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente dell'Unione.

ART. 26 – IL REVISORE DEI CONTI DELLA SEZIONE

1. L'Assemblea Sezionale elegge, ogni quattro anni, un Revisore dei Conti per il controllo dei conti della Sezione.
2. Il Revisore dei Conti:
 - a) vigila sulla gestione economico-finanziaria della Sezione;
 - b) assiste alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale.
 - c) riferisce trimestralmente al Consiglio Direttivo Sezionale sull'andamento della gestione della Sezione;
 - d) si pronuncia, con relazione diretta all'Assemblea Sezionale, sul conto consuntivo della Sezione;
 - e) esegue le verifiche di carattere amministrativo.
3. Per la decadenza del Revisore dei Conti si fa espresso riferimento al Codice Civile, così come per le integrazioni e per quanto non espressamente previsto.
4. Il Revisore dei Conti non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Sezionale.
5. È data facoltà alle Sezioni, ove ne sussistano le possibilità, di eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti nella composizione prevista al **comma 1** dell'art.19 del presente Statuto. In questo caso trovano applicazione anche i **commi 2 e 3** dello stesso articolo 19.

ART. 27 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni che possono essere applicate dagli organi disciplinari sono le seguenti:
 - a) la censura;
 - b) la sospensione;
 - c) la radiazione.

2. Il Regolamento Organico dell'U.N.V.S. disciplina i principi, i soggetti, le procedure, gli atti, compresi i provvedimenti di clemenza, tutti relativi alla giustizia sportiva.
3. Le decisioni definitive assunte dagli organi di disciplina sportiva saranno trasmessi al CONI per l'inserimento nel "Registro delle Sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo" istituito presso il CONI.

ART. 28 – ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE

1. I requisiti occorrenti per l'eleggibilità sono i seguenti:

- a) essere cittadino italiano e Socio ordinario dell'U.N.V.S. maggiorenne;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle **Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva**, del CONI o **da parte dell'Organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico**; è ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- d) il candidato deve essere in regola col tesseramento alla data della presentazione della candidatura.

2. È ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o altrui, direttamente collegata alla gestione dell'Unione; è ineleggibile chiunque abbia in essere controversie giudiziarie contro il CONI, contro l'Associazione stessa, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

3. Non sono eleggibili alle cariche nazionali di Presidente e Consigliere coloro che rivestono cariche direttive nazionali di gestione in altri Enti del Terzo Settore che non abbiano finalità sportive.

4. Coloro che intendono essere eletti alle cariche associative devono presentare alla Segreteria Generale la propria candidatura per iscritto, corredata da un curriculum personale e sportivo e della autocertificazione ai sensi di legge della mancanza delle cause di ineleggibilità previste nei commi 1, 2 e 3, almeno 45 giorni prima dell'Assemblea elettiva. La Segreteria Generale provvederà ad inviare il tutto ai Delegati Regionali e alle Sezioni.

5. Le candidature sono individuali e non sono ammesse candidature per più di una carica associativa.

6. La mancanza iniziale accertata dopo le elezioni, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente articolo comporta l'immediata decadenza dalla carica.

7. I componenti degli Organi Disciplinari e dei Revisori dei Conti possono essere eletti tra soggetti non tesserati.

ART. 29 – DURATA DELLE CARICHE

1. La durata nella stessa carica è stabilita in quattro anni e la carica medesima è rinnovabile per ulteriori due mandati quadriennali consecutivi coincidenti con il quadriennio olimpico. Fa eccezione la Commissione Nazionale d'Appello, il cui rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.

2. **In caso di dimissioni o di decadenza di membri di organi elettivi in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso può essere integrato chiamando a farne parte i primi dei non eletti purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.**

ART. 30 – INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE SOCIALI

1. Tutte le cariche ricoperte negli organi associativi dell'U.N.V.S. sono incompatibili tra di loro. Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo Nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva Nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. Sono considerati incompatibili, con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati; qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, l'interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
2. Chiunque venga a trovarsi in situazione di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra carica entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento; in caso di mancata opzione si avrà la decadenza dalla carica assunta posteriormente.

ART. 31 – ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.
2. L'attività associativa si svolge per quadrienni olimpici.

ART. 32 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e Sezionale al massimo entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

ART. 33 – ORGANO DI STAMPA

1. Il periodico "IL VETERANO DELLO SPORT" è lo strumento di comunicazione ufficiale dell'Unione attraverso il quale ogni Socio viene informato sull'attività associativa e sul lavoro organizzativo e deliberativo svolto dal Consiglio Direttivo Nazionale, dagli altri Organi dell'Unione e dalle Sezioni.
2. La collaborazione su "Il Veterano dello Sport" è aperta ad ogni Socio.

ART. 34 – NORME E LEGGI

1. L'Unione fa proprie tutte le prescrizioni ed i requisiti previsti dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4 del DPR n. 633/1972, nonché dalla normativa del Terzo Settore, che non siano già espressamente esplicitate negli articoli precedenti.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto e per quanto compatibili valgono le norme del Codice Civile e le norme regolamentari emanate dal CONI.

ART. 35 – DISPOSIZIONE FINALE

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Il Legale Rappresentante

Prof.ssa Francesca Bardelli

F. Bardelli

~~REPUBBLICA ITALIANA~~
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano
Registrato il 22/05/2024
Sopra N° 930
Vice Sindaco
Dott. Imp. di Milano

IL FUNZIONARIO
Franco *Franco*